Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 aprile 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA · Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO · il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DELL'11 APRILE 1959:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128.
Norme di polizia delle miniere e delle cave.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DELL'11 APRILE 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % - 5 % - 6 % effettuata il 1° aprile 1959.

(585)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni 4,50 % di credito comunale Serie speciale « Città di Palermo ».

(587)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni 5 % di credito comunale Serie speciali « Città di Milano » - (1ª e 2ª emissione) e « Città di Roma » - (1ª emissione).

(586)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125.
Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.

Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

Lo stesso provvedimento può essere preso dal prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato.

Nulla è innovato circa l'applicazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Art. 2.

I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

Art. 3.

Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Provincia dove essi intendono operare.

L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se già concessa:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

2) a chi è sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per

quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

L'iscrizione deve essere revocata:

1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorità;

3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria.

Art. 4.

La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

Art. 5.

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da enti e da consorzi aventi personalità giuridica, costituiti dagli operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, con quello per la marina mercantile, qualora riconosca l'idoneità dell'iniziativa autorizza, sentita la Commissione di cui all'art. 14 ed i Consigli comunali competenti per territorio, l'istituzione del mercato.

I mercati che vengono istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura possono essere costruiti e gestiti dall'Ente promotore o concessi, con apposita convenzione, per la costruzione e la gestione ad uno degli enti e consorzi di cui al primo comma al quale possono partecipare sia il Comune che la Camera di commercio.

La stessa norma si applica per i mercati già istituiti.

La convenzione determina i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione da pronunciarsi dall'Ente concedente.

La subconcessione è vietata ed importa la decadenza della concessione.

La convenzione e i provvedimenti di revoca e di decadenza sono sottoposti all'approvazione del prefetto.

Art. 6.

I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 300 milioni di lire.

Qualora la spesa sia inferiore a 300 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 7.

Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri nominati dal prefetto:

1) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale. Ogni consigliere non può votare più di due nomi;

2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) l'ufficiale sanitario;

5) tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

6) un commerciante all'ingrosso;

7) un commissionario o un mandatario di mercato;

8) un commerciante al minuto;

9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

10) un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato;

11) due rappresentanti delle cooperative di consumo;

12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti contemplati nella presente legge.

Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'autorità marittima competente.

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'art. 8.

I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 10) e 12) sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.

I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Le Commissioni di mercato hanno il compito di:

a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti;

b) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge o dal regolamento di mercato;

c) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'art. 4, ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo ed al precedente art. 4 sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Art. 8.

Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonchè di conservazione delle merci;

b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;

c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;

d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;

e) all'orario di funzionamento del mercato;

f) ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;

g) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;

h) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;

i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

Le norme regolamentari per la classificazione, l'imballo e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonchè quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'art. 14.

Art. 9.

I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto.

Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, nè imporre, per esso, il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici può essere vietato solo per esigenze igienico sanitarie.

Le tariffe dei servizi di mercato sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchessia, alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'art. 14, può disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche.

Art. 10.

Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:

a) per le vendite:

1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;

2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;

3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti;

4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;

b) per gli acquisti:

1) i commercianti al minuto;

2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

3) le comunità, le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.

Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.

Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.

Art. 11.

Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchica-

mente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore di mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria provinciale.

Art. 12.

Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

La gestione della Cassa è affidata ad una delle aziende di credito, contemplate nell'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'ente che gestisce il mercato e l'azienda di credito e da approvarsi dal prefetto.

Per le Casse di risparmio e le Banche popolari il patrimonio non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'art. 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Art. 13.

Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del prefetto, sentita la Commissione di cui all'art. 4, nomina un Commissario governativo, perchè rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.

Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze del mercato il commissario propone i provvedimenti opportuni con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli enti interessati.

La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli enti e della Commissione di cui all'art. 4.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentita la Commissione di cui all'art. 14, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del medesimo.

Se al termine stabilito dal Ministro non siano adottati i provvedimenti prescritti, il Ministro può pronunciare la revoca della gestione.

Le funzioni del commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.

Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione.

Art. 14.

E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanità; da un rappresentante dei Comuni designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani; da due rappresentanti delle cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Della prima sezione fanno inoltre parte:

1) due rappresentanti dei produttori agricoli;

2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

Della seconda sezione fanno inoltre parte:

1) tre rappresentanti degli allevatori;

2) due rappresentanti dei commercianti di carni;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

Della terza sezione fanno inoltre parte:

1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

2) tre rappresentanti dei produttori ittici;

3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;

4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.

I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste, per la marina mercantile e per la sanità.

Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.

La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni, sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e per il commercio o del suo delegato.

La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame.

A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto.

Art. 15.

Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.

Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni.

Il direttore del mercato, nei casi di lieve infrazione alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, può diffidare i colpevoli od anche sospenderli dall'esercizio per un periodo massimo di tre giorni.

In caso di inosservanza delle norme previste dall'articolo 4 da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, il prefetto, con provvedimento definitivo, può disporre nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Gli operatori sospesi che continuino la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi, di cui all'art. 3, la quale viene altresì disposta nei confronti degli operatori sospesi per piu di tre volte.

Art. 16.

La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, che risultino incompatibili con le norme in essa contenute.

I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo di cui all'art. 8 entro un mese dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

In caso di inadempienza, vi provvede di ufficio il prefetto.

Art. 17.

Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all'art. 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

All'onere di lire 8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per l'esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI — TOGNI — RUMOR — JERVOLINO — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 126.

Approvazione dello statuto organico dell'Ente nazionale delle sementi elette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 12 novembre 1955, numero 1461, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente nazionale delle sementi elette ed è stato approvato il relativo statuto;

Vista la domanda, in data 22 luglio 1958, con la quale il presidente del predetto Ente chiede l'aggiornamento dello statuto vigente;

Considerato che tale aggiornamento si rende necessario, in dipendenza degli apporti finanziari deliberati dalla Cassa di risparmio di Bologna e dal Banco di Napoli ed a seguito dell'avvertita utilità di pervenire ad un nuovo testo che risulti più aderente alle finalità istituzionali ed alle esigenze di funzionamento dello Ente;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di accogliere la richiesta e di far luogo alla approvazione del nuovo statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto organico dell'Ente nazionale delle sementi elette, approvato con il decreto Presidenziale di cui alle premesse, viene modificato secondo quanto risulta dal nuovo testo, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 21. — VILLA

Statuto dell'Ente nazionale sementi elette

Art. 1.

L'Ente nazionale delle sementi elette è persona giuridica con sede in Milano, presso la Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Una Sezione dell'Ente è istituita in Napoli, presso la Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, per lo svolgimento della sua attività nell'Italia meridionale.

Il Consiglio potrà istituire in altri luoghi Sezioni regionali o interregionali.

Le Sezioni dipendono tecnicamente ed amministrativamente dalla sede.

L'Ente ha durata illimitata.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo:

di promuovere, incitare, favorire e coordinare gli studi e le ricerche per la creazione di nuove varietà elette adatte alle diverse zone agrarie del Paese,

di collaborare col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fornendo ogni opportuno appoggio al potenziamento dell'opera degli Istituti di sperimentazione nel settore della genetica generale.

di promuovere la moltiplicazione di varietà elette con la collaborazione degli Ispettorati dell'agricoltura e, eventualmente, di agricoltori provetti,

di favorire e di coordinare la diffusione delle sementi elette fra gli agricoltori, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione di enti, di organizzazioni cooperative e di attrezzate ditte semenziere,

di controllare le produzioni delle sementi nelle loro caratteristiche essenziali, affinchè gli agricoltori abbiano garanzia sulla purezza di razza, germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, etc.,

di disimpegnare i compiti che potranno essergli demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel settore delle sementi

L'Ente non svolge attività commerciale e pertanto non ha fini di lucro.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Ente è di lire 23 milioni. Esso è conferito per lire 10 milioni dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde di Milano, per lire 10 milioni dal Banco di Napoli e per lire 3 milioni dalla Cassa di risparmio di Bologna.

Art. 4

L'Ente provvede al conseguimento dei propri scopi statutari: a) con il fondo di dotazione; b) con il fondo di riserva ed i residui di esercizio, c) con i contributi concessi dallo Stato, da Provincie, da Camere di commercio, da istituti, da associazioni e da enti in genere che abbiano interesse allo sviluppo dell'agricoltura nazionale.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione, c) il Collegio dei revisori dei conti, d) la Consulta tecnica.

Art. 6.

Il presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i membri designati in rappresentanza della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, la Consulta tecnica e le eventuali Sezioni e Sottosezioni di questa, ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare, assistere e difendere l'Ente in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione.

Nei casi di urgenza il presidente può prendere ogni deliberazione sottoponendo le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente che abbia maggiore anzianità di carica e, nel caso di parità, quello più anziano di età

Art 7.

Il Consiglio di amministrazione si compone di almeno dodici membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, due in rappresentanza della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde di Milano, due in rappresentanza della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli ed uno in rappresentanza della Cassa di risparmio di Bologna Degli altri sei membri uno è nominato dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, uno dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, uno scelto di accordo tra gli istituti fondatori e tre dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; per questi ultimi sei membri la scelta cadrà su persone che, con riferimento anche all'attività svolta in istituti, enti od associazioni interessati al conseguimento degli scopi di cui all'art 2, abbiano particolare competenza ed esperienza tecnica in materia di produzione e di commercio di sementi elette.

Il Consiglio, con propria delibera, stabilisce le condizioni necessarie perchè le istituzioni od enti ammessi a contribuire al sostenimento dell'Ente nazionale delle sementi elette possano nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio stesso, e delibera circa l'ammissione dei rappresentanti suddetti.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'Ente o da altra persona nominata dal Consiglio

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere confermati

I consiglieri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il biennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Art 8.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente

Art 9.

Il Consiglio di amministrazione si raduna in via ordinaria una volta ogni quadrimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei suoi componenti od il Collegio dei revisori dei conti ne facciano richiesta.

Le adunanze del Consiglio sono indette con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai membri del Consiglio stesso ed ai revisori con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione

Nei casi di urgenza è ammessa anche la convocazione per telegramma, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, prevalendo, nel caso di parità nella votazione, il voto di chi presiede

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art 6 del presente statuto

I verbali delle adunanze sono firmati da chi le presiede e dal segretario, al quale spetta di redigere i verbali stessi e di autenticarne le copie e gli estratti.

Per l'intervento alle sedute consiliari, spetta ai componenti il Consiglio una medaglia di presenza cui va aggiunto — per coloro che non risiedono a Milano — il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione L'importo di tale medaglia di presenza sarà pari a quello corrisposto ai componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque revisori effettivi e da due supplenti

I revisori effettivi sono nominati, tre dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e l'altro dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli

I revisori supplenti sono nominati, uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ed uno dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, in accordo con gli altri Istituti fondatori.

Il Collegio dei revisori elegge tra i membri di nomina ministeriale il presidente

I revisori durano in carica un biennio e possono essere confermati La loro retribuzione è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art 11

I revisori dei conti partecipano alle adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Collegio dei revisori ha il controllo dell'Ente ed in particolare deve effettuare, almeno ogni quattro mesi, periodiche verifiche della contabilità e dei valori numerari e mobiliari.

Art 12

La Consulta tecnica è composta da un numero variabile di membri determinato dal Consiglio di amministrazione

I membri della Consulta tecnica sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente esperte in materie scientifiche e tecniche attinenti agli scopi dell'Ente

e tra funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Consulta tecnica presta la propria consulenza al Consiglio di amministrazione ogni qualvolta ne sia da questo richiesta.

La Consulta tecnica può essere divisa e convocata in Sezioni e Sottosezioni.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, corredato della relazione dei revisori dei conti, è presentato all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali avanzi di gestione si intendono impegnati per le attività tecniche di studio e di sperimentazione dell'esercizio successivo.

Copia del bilancio e della deliberazione di approvazione deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

In caso di scioglimento dell'Ente, le attività nette risultanti alla chiusura della liquidazione saranno devolute, fino alla concorrenza del fondo di dotazione, agli enti fondatori e successivi partecipanti, in proporzione ai rispettivi apporti a detto fondo.

L'eventuale eccedenza sarà devoluta, su indicazione degli stessi enti, ad iniziative utili all'incremento dell'agricoltura nazionale.

Il liquidatore sarà nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposti dagli enti predetti.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1959, n. 127.

Segni caratteristici dei certificati nominativi di piena proprietà del Consolidato 4,50 %.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e successive modificazioni;

Visto che i titoli nominativi di piena proprietà del Consolidato quattro e mezzo per cento, creato con la legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, rimarranno privi di tagliandi di ricevuta con la riscossione della rata trimestrale di interessi di scadenza 1° aprile 1959;

Visto il regio decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 120 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 241, con il quale si dispone, tra l'altro, che il pagamento degli interessi sui titoli di Debito pubblico, sia al portatore che nominativi, viene effettuato in rate semestrali;

Ritenuta la necessità di fissare i nuovi segni caratteristici dei titoli nominativi del menzionato Consolidato;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma secondo, del predetto testo unico, e considerata l'opportunità di far coincidere le scadenze delle rate semestrali dei titoli suddetti con quelle del Consolidato 3,50%, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166 (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) provvedendo all'uopo a disporre, con la scadenza 1° luglio 1959, la corresponsione del rateo d'interessi relativo al periodo 1° aprile-30 giugno 1959;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi di piena proprietà del Consolidato quattro e mezzo per cento, da rilasciare per la rinnovazione di quelli che rimarranno privi di tagliandi di ricevuta con la riscossione della rata trimestrale d'interessi di scadenza 1° aprile 1959, nonchè per le operazioni ordinarie, dal 1° aprile 1959 al 31 dicembre 1984, sono stampati in calcografia e litografia su carta bianca, filigranata, fiscia, e sono conformi al modello che, munito del visto di approvazione del Ministro per il tesoro, viene depositato, insieme col presente decreto, *di cui fa parte integrante*, nell'Archivio centrale dello Stato.

La carta presenta, su tutta la superficie, una filigrana in chiaro-scuro, costituita da motivi simmetrici, ondulati, in scuro, che si ripetono e che formano due fasce di losanghe verticali di diversa forma e misura.

Le losanghe più grandi racchiudono le lettere « D P » in filigrana chiara ombreggiata.

Art. 2.

Ogni titolo nominativo di piena proprietà è formato dal corpo e dal foglio dei tagliandi di ricevuta per la riscossione delle rate d'interessi.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo nominativo di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, che racchiude una seconda cornice lineare.

In alto, al centro, è stampata, su fondino incrociato, a forma di nicchia, la testa della dea Roma; a sinistra di essa sono riportate, dall'alto verso il basso, le leggende « Certificato N.° » « Cap. Nom. L. » e « Rendita annua L. » (seguite ciascuna da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le rispettive indicazioni), con sotto uno spazio in bianco, per apporvi, all'atto del rilascio, il bollo a secco con lo emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico dello Stato Italiano », a destra è riportata la dicitura « Rata sem.le » seguita da una parentesi a grafia con le indicazioni, su due righe, delle scadenze « al 1° gennaio L. » e « al 1° luglio L. » (seguite, ciascuna, da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'importo delle due rate), con sotto uno spazio bianco in cui è stampato il bollo fiscale per titoli nominativi di Debito pubblico.

Sotto la testa della dea Roma seguono, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Debito Pubblico - dello Stato Italiano - Consolidato quattro e mezzo per cento - esente da qualsiasi imposta presente e futura - Legge 22 luglio 1894, n. 339. Allegato L. - Nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato Italiano è iscritta l'annua rendita - di Lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione della rendita annua, in lettere) - con godimento dal . . . . . a favore di . . . . . . (segue, al disotto, uno spazio in bianco) - Le rate semestrali sono

pagabili dal 1.° Gennaio e dal 1.° Luglio - di ogni anno, mediante ricevuta dell'esibitore del presente certificato. - Roma, ... - Il Direttore Generale - V.° per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - (queste due ultime leggende sono stampate leggermente al disotto della precedente, rispettivamente a sinistra e a destra di essa) - N.° . . . . di posizione. ». Fuori della cornice, in basso al centro, è indicata, in carattere maiuscolo, la dicitura « Istituto Poligrafico dello Stato Officina Carte-Valori ».

Il rovescio del corpo del titolo stesso è limitato da cornici identiche a quelle del prospetto. Nello spazio bianco interno alle cornici sono stampate le leggende: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752. », in mezzo, e « Il presente certificato è stato emesso con un foglio di n. (segue uno spazio bianco) ricevute, da - quella di scadenza (segue altro spazio bianco), a quella di scadenza 1° gennaio 1985 », in basso.

Art. 4.

Il foglio tagliandi comprende cinquantadue tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi, ripartiti su quattro colonne di tredici tagliandi ciascuna, poste verticalmente al lato destro del rovescio del corpo del titolo. Detti tagliandi sono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 52, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, e riguardano: quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1959, il rateo di interessi relativo al periodo 1° aprile 30 giugno 1959; quelli dal n. 2 al n. 52, le rate di interessi relativi ai semestri di scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, da quella di scadenza 1° gennaio 1960 fino a quella di scadenza 1° gennaio 1985.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi di linea scura che si ripetono La cornice racchiude un fondino a tratteggio verticale interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico dello Stato Italiano ».

Sul fondino di ciascuna cedola, da quella n. 2 a quella n. 52, sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Consolidato 4,50% Certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero d'iscrizione del certificato) - Ricevuta per la rata sem.le al (segue l'indicazione della data di scadenza: 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno dal 1960 al 1984, nonchè 1° gennaio 1985) L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - Il ricevente - . . . . - La presente quietanza deve essere staccata dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo inferiore destro, in apposito quadratino, è stampato il numero progressivo del tagliando.

Il tagliando contraddistinto dal n. 1, riguardante il rateo trimestrale di interessi 1° aprile-30 giugno 1959, reca, al posto della leggenda concernente l'indicazione della semestralità, quella, in grassetto, « Trimestre al 1° luglio 1959 ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti di piccole losanghe a linea scura che racchiudono una crocetta.

Lungo il margine superiore del prospetto del foglio tagliandi è riportata la leggenda « Il presente foglio comprende N. . . . . . ricevute, da quella di scadenza . . . . . a quella di scadenza 1° gennaio 1985 - le rate semestrali sono pagabili contro esibizione del Certificato dal quale saranno staccate, a cura dell'Ufficio pagatore, le corrispondenti quietanze ».

Art. 5.

Le cornici del prospetto del corpo del titolo nominativo di piena proprietà sono stampate litograficamente in colore blu-chiaro. Tutte le altre cornici nonchè le leggende del prospetto e del rovescio, tanto del corpo del titolo che dei tagliandi, sono stampate litograficamente in colore rosso-bruno.

La testa della dea Roma è stampata calcograficamente in colore blu-chiaro.

Il fondino dei tagliandi è stampato litograficamente in colore celestino.

Il bollo fiscale è stampato tipograficamente in nero.

Art. 6.

Per il rilascio dei titoli nominativi del Consolidato quattro e mezzo per cento, nelle forme di certificati nominativi di nuda proprietà, di usufrutto con tagliandi di ricevuta, di piena proprietà e di usufrutto con compartimenti, saranno osservate le modalità indicate negli articoli successivi.

Art. 7.

Per il rilascio di certificati nominativi di nuda proprietà sarà utilizzato il solo corpo del titolo nominativo di piena proprietà staccando da esso, all'uopo, il foglio dei tagliandi di ricevuta, da annullare con perforazione.

Sul prospetto del corpo del titolo, sotto le leggende « con godimento dal . . . . a favore di . . . . . » sarà riportata la dicitura « Certificato nominativo di nuda proprietà », seguita dall'annotazione relativa all'usufrutto. Alla leggenda che precede la data di rilascio, previo depennamento della parola « presente », sarà aggiunta la dicitura « di usufrutto, *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. ».

Sul rovescio del corpo del titolo sarà depennata la leggenda esistente all'interno della cornice, in basso.

Art. 8.

Per il rilascio di certificati di usufrutto con tagliandi di ricevuta, verranno utilizzate le stampe per titoli nominativi di piena proprietà (compreso il foglio di tagliandi), con le seguenti variazioni.

Sul prospetto del corpo del titolo, sotto le leggende « con godimento dal . . . . a favore di . . . . . », sarà riportata la dicitura « Certificato d'usufrutto », seguita dall'annotazione relativa all'usufrutto.

La leggenda che precede la data di rilascio sarà completata con la seguente dicitura « *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. ».

Sul rovescio del corpo del titolo sarà depennata la leggenda relativa alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Art. 9.

Per il rilascio di certificati nominativi di piena proprietà e di quelli di usufrutto con pagamento condizionato o a termine, sarà utilizzato, con le modalità di

cui al primo comma dell'art. 7, il solo corpo del titolo nominativo di piena proprietà, al quale verrà unito, all'atto del rilascio, un foglio diviso in sessanta compartimenti per l'annotazione del pagamento delle rate di interessi. Il pagamento di ciascuna di dette rate sarà effettuato su ordinativo emesso dalla Direzione generale del Debito pubblico, secondo le vigenti disposizioni.

Il corpo del certificato nominativo di piena proprietà con compartimenti verrà completato con l'aggiunta, sul prospetto, dopo la leggenda esistente sopra la data di rilascio, delle parole « , dalla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale è assegnato il pagamento . . . . . (segue l'indicazione del termine o della condizione). ». Analoga aggiunta verrà effettuata anche sul prospetto del certificato di usufrutto con compartimenti, ferma restando l'altra « Certificato d'usufrutto », di cui al secondo comma dell'art. 8.

Sul rovescio del corpo del titolo verranno depennate entrambe le leggende per i certificati di usufrutto con compartimenti, mentre per quelli di piena proprietà verrà depennata soltanto quella esistente lungo il margine inferiore della cornice.

Art. 10.

La carta filigranata dei fogli di compartimenti da unire ai certificati di piena proprietà e di usufrutto con compartimenti sarà identica a quella dei titoli di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959.

Composizione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato destituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti è composta, per l'anno 1959, come segue:

Presidente:

Rossi Passavanti prof. dott. Elia, presidente di sezione nella Corte dei conti.

Membri:

Toro dott. Camillo, consigliere nel Consiglio di Stato,

Peluso dott. Angelo, consigliere nella Corte suprema di cassazione;

Memmo dott. Adolfo, prefetto. Direttore generale nel Ministero dell'interno;

Rizza dott. Giambattista, ispettore generale nel Ministero del tesoro.

Segretario:

Cartolano dott. Amedeo, direttore di sezione nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione predetta, per l'anno 1959, gli ufficiali generali e gli ammiragli appresso indicati, i quali interverranno in luogo dei predetti due funzionari amministrativi membri dottor Adolfo Memmo e dott. Giambattista Rizza, alle adunanze della Commissione stessa, quando debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di brigata in s.p.s. Giovanni Battista Trovati ed il generale di brigata in s.p.e. Antonio Quaranta, per i militari dell'Esercito;

l'ammiraglio di divisione Carlo Tallarigo ed il maggior generale commissario Renato Marino, per i militari della Marina;

il tenente generale C.C. r.c. Riccardo dott. De Rosa ed il generale D.A. Armando Piragino, per i militari dell'Aeronautica;

il generale di brigata in s.p.e. Gaetano Simoni ed il generale di brigata in s.p.e. Gaetano Polizzi, per i militari della Guardia di finanza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1959
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 163

(2019)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1959.

Contrassegni metallici per la riscossione delle tasse di circolazione dei veicoli a trazione animale per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 214, 216, 219 e 224 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177;
Visto l'art. 31 della legge 2 luglio 1952, n. 703;
Visto il decreto del Ministro per le finanze 19 novembre 1958, n. 2/8028, col quale viene affidata per l'anno 1959 alla Unione italiana dei ciechi la fornitura dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
Di concerto con il Ministro per le finanze:

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale sono costituiti per l'anno 1959 da una targa di lamierino di alluminio a forma rettangolare delle dimensioni di mm. 90 × 43: il lato superiore ha una sporgenza costituita da un arco di cerchio di mm. 13 di raggio il cui centro dista dal lato inferiore mm. 35. Gli angoli sono arrotondati con archi di cerchio di mm. 5 di raggio.

Sulla targa, provvista agli angoli di quattro fori per il passaggio di chiodi, appaiono, in rilievo, una ruota raggiata, il cui centro coincide con il centro del cerchio sopra menzionato; in alto a sinistra, sempre in rilievo, l'anno di validità, e a destra la sigla di individuazione della Provincia. In basso a sinistra, sempre in rilievo, l'importo della tassa di circolazione, e a destra, a mezzo di punzone, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo.

In alto a sinistra è praticata una opportuna foratura per l'applicazione del fermaglio automatico, costituito in ottone e composto di due parti: maschio e femmina, corredati dal regolamentare filo di ferro rivestito di canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 125, di L. 250, di L. 500, di L. 1000, di L. 2000 e di L. 4000.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e le altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presso il Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte dell'Unione italiana dei ciechi alle Amministrazioni provinciali è fissato in L. 40 a contrassegno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1959
Registro n. 75 Bilancio trasporti, foglio n. 297

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie della Repubblica

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Messina	ME
Alessandria	AL	Milano	MI
Ancona	AN	Modena	MO
Aosta	AO	Napoli	NA
Aquila	AQ	Novara	NO
Arezzo	AR	Nuoro	NU
Ascoli Piceno	AP	Padova	PD
Asti	AT	Palermo	PA
Avellino	AV	Parma	PR
Bari	BA	Pavia	PV
Belluno	BL	Perugia	PG
Benevento	BN	Pesaro	PS
Bergamo	BG	Pescara	PE
Bologna	BO	Piacenza	PC
Bolzano	BZ	Pisa	PI
Brescia	BS	Pistoia	PT
Brindisi	BR	Potenza	PZ
Cagliari	CA	Ragusa	RG
Caltanissetta	CL	Ravenna	RA
Campobasso	CB	Reggio Calabria	RC
Caserta	CE	Reggio Emilia	RE
Catania	CT	Rieti	RI
Catanzaro	CZ	Roma	ROMA
Chieti	CH	Rovigo	RO
Como	CO	Salerno	SA
Cosenza	CS	Sassari	SS
Cremona	CR	Savona	SV
Cuneo	CN	Siena	SI
Enna	EN	Siracusa	SR
Ferrara	FE	Sondrio	SO
Firenze	FI	Spezia	SP
Foggia	FG	Taranto	TA
Forlì	FO	Teramo	TE
Frosinone	FR	Terni	TR
Genova	GE	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Latina	LT	Trieste	TS
Lecce	LE	Udine	UD
Livorno	LI	Varese	VA
Lucca	LU	Venezia	VE
Macerata	MC	Vercelli	VC
Mantova	MN	Verona	VR
Massa Carrara	MS	Vicenza	VI
Matera	MT	Viterbo	VT

p. *Il Ministro per i trasporti*
FIRPO

p. *Il Ministro per le finanze*
MORELLI

(2018)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1959.
Segni caratteristici dei titoli definitivi nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, concernente, fra l'altro, il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, con scadenza 1° aprile 1959 e l'emissione, in corrispondenza, dei buoni del Tesoro novennali 5%, con scadenza 1° gennaio 1968;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 1° marzo successivo;

Visto l'art. 52 della legge 12 agosto 1957, n. 752, riguardante l'unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli definitivi nominativi dei predetti Buoni novennali 5% - 1968;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi definitivi dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1968, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuso nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato, al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, tra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% - 1968; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro novennali 5% a premi - di scadenza 1° gennaio 1968 - D. L. 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella Legge 23 febbraio 1958, n. 84 - e D. M. 27 febbraio 1958 » ; nonchè quelle seguite da appositi spazi, relative al numero d'iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), alla rendita semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° luglio 1959 a quella 1° gennaio 1964.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in alto, una tabellina per le annotazioni relative al pagamento dei premi e, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti mediante apposizione del bollo a calendario della Tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° luglio 1964 ed il 1° gennaio 1968.

Art. 5.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro novennali - 5% a premi di scadenza 1° gennaio 1968 - Decreto-legge 23-1-1958, N. 8, convertito nella Legge 23-2-1958, N. 84 e Decreto ministeriale 27-2-1958 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi, le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende: « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati) - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. . . . . . (1ª Serie) ».

Al centro del titolo campeggia, sovrastampata sul fondino, in carattere grande ombreggiato l'indicazione « 1968 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% - 1968 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro novennali 5% a premi - 1968. - 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta - reale presente e futura. - 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire, - ad un premio di dieci milioni, - a quattro premi di cinque milioni ciascuno. - a venti premi di un milione ciascuno. - da sorteggiare il 1° dicembre di ogni anno. - 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. - Il pagamento viene eseguito, dal 1° gennaio successivo ai sorteggi, in base ad - ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda - dell'interessato e deposito del titolo vin-

cente. - 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene - effettuato, alle scadenze 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di - Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo - e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi, numerati dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1959, a quello n. 18, di scadenza 1° gennaio 1968.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed ha fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Debito Pubblico - Buoni del Tesoro novennali 5% a premi - scad. 1968 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1959 al 1° gennaio 1968) relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero d'iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi sono le leggende « D. L. 23-1-1958, N. 8, convertito - nella Legge 23-2-1958, N. 84 », e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 27-2-1958 ». A sinistra di quest'ultima leggende e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1968 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. A sinistra e a destra di detta losanga sono stampate rispettivamente le diciture « B.T.N. » e « 1968 » e, sotto ciascuna di queste, l'altra « 5 % ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento degli interessi semestrali.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento: » (seguita da alcuni righi punteggiati), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio; nel rovescio è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno - dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . . » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4 dello estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione, da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, in ciascuno di un semestre, da quello al 1° luglio 1959 a quello al 1° gennaio 1968. Esternamente alla cornice, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella. ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968. Sia il corpo del titolo che il cennato foglio sono identici alle corrispondenti parti dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto del corpo del titolo, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in - vita dell'usufruttuario. », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) *foglio di ruolo*: dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che

l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) *corpo del titolo*: la dicitura « certificato nominativo » è sostituita da quella « certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno - *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. »;

c) *terza parte del prospetto* (da sinistra verso destra): contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi - 1968;

d) *foglio tagliandi*: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra «pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana / Debito Pubblico » interrompe in parte il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del solo corpo del titolo, la tabella esistente al di sopra di quella relativa alle annotazioni di pagamento premi è limitata da una cornicetta costituita, per tutti e quattro i lati, da una doppia linea. Dentro tale cornicetta è stampata soltanto la seguente leggenda: « Il pagamento delle rate d'interesse - viene eseguito *con* (ovvero *senza*) presentazione del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Sia nel prospetto che nel rovescio, le parole *con* e *senza* sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salve le varianti di cui appresso:

a) *sul prospetto del foglio di ruolo*, dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) *sul prospetto del corpo del titolo*, al posto dell'indicazione « certificato nominativo » è riportata l'altra « certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) *sulla terza parte del prospetto* (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, al disopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) *sul rovescio del corpo del titolo* è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui allo art. 7, lettera *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori indicati nel seguente prospetto:

CERTIFICATI NOMINATIVI	Cornici e leggende	Fondino
di piena proprietà	bruno rossastro	bruno rossastro chiaro
di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine	verde	verde-chiaro
di nuda proprietà	bruno	bruno-chiaro
di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita	grigio-scuro	grigio
di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita	viola-malva	viola chiaro
di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine	rosso	rosso chiaro

La cifra, in grande, « 1968 », sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, è stampata in colore grigio.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore grigio-perla.

I numeri d'iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1959
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 202 — FLAMMIA

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 544 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di 1000 numeri nella centrale telefonica di Catania II.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 8 ottobre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 544 relativo all'ampliamento di 1000 numeri nella centrale telefonica di Catania II;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 699 del 2 marzo 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 1000 numeri nella centrale telefonica di Catania II;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 544 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'ampliamento di 1000 numeri nella centrale telefonica di Catania II

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro: SPATARO

(2035)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 549 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'attivazione della nuova centrale « Catania Ognina » della rete telefonica urbana di Catania.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 14 ottobre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 549 relativo all'attivazione della nuova centrale « Catania Ognina » della rete telefonica urbana di Catania;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni:

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 699 del 2 marzo 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'attivazione della nuova centrale « Catania Ognina » della rete telefonica urbana di Catania;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 549 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'attivazione della nuova centrale « Catania Ognina » della rete telefonica urbana di Catania.

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro: SPATARO

(2034)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Paolo di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 204, il comune di San Paolo di Iesi (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1986)

Autorizzazione al comune di Sannicandro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n 7 Interno, foglio n. 233, il comune di Sannicandro (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1987)

Autorizzazione al comune di Cassano Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 218, il comune di Cassano Murge (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1988)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n 7 Interno, foglio n 202, il comune di Arcevia (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32 860 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1989)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n 7 Interno, foglio n. 224, il comune di Ruvo di Puglia (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152 250 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1990)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n 7 Interno, foglio n 227, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 81 650 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1991)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n 7 Interno, foglio n 226, il comune di Rossano (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 108 200 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1992)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 228, il comune di Chioggia (Venezia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1993)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 212, il comune di Bucine (Arezzo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1994)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 216, il comune di Sestino (Arezzo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 460 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1995)

Autorizzazione al comune di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 323, il comune di Resina (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1996)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 220, il comune di Binetto (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 860 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1997)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 225, il comune di Monopoli (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12 600 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1998)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 217, il comune di Noicattaro (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1999)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 205, il comune di Polverigi (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 550 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2000)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno facenti parte della golena sinistra del fiume Isonzo, in comune di Turriaco (Gorizia).

Con decreto 9 febbraio 1959, n. 183, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno facenti parte della golena sinistra del fiume Isonzo, in comune di Turriaco (Gorizia), segnati nel catasto dello stesso Comune alla particella tavolare 83, mappali 126/1 (mq. 8370) e 307 (mq. 13240), di complessivi mq. 21 610, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 23 ottobre 1958, in scala 1:2880 dall'Ufficio del catasto di Monfalcone, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1943)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della sede di un vecchio tratto di argine del fiume Po, in comune di Motteggiana (Mantova).

Con decreto 9 febbraio 1959, n. 184, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della sede di un vecchio tratto di argine del fiume Po, in comune di Motteggiana (Mantova), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio IV, mappali 8 *b* (Ha 0 08 86), 8 *c* (Ha 0 19 77), 9-*b* (Ha 0 03 70), 9 *c* (Ha 0 02 68), 9 *d* (Ha 0 27 08), 9 *e* (Ha 0 28 64), 59 *b* (Ha 0 05 49), 59-*c* (Ha 0 19 21), 59-*d* (Ha 0 00 77), 59-*e* (Ha 0 02 33) e al foglio I, mappali 11-*a* (Ha 0 13 63), 62 *a* (Ha 0 05 23), 62 *b* (Ha 0 05 76), di complessivi Ha 1 43 15, ed indicata nella planimetria rilasciata il 2 febbraio 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1950)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

4° aggiornamento fascicolo « Transazioni invisibili »;

2° aggiornamento fascicolo « Operazioni e disposizioni varie ».

(2058)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 25 gennaio 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione - Data	Decreto Presidenziale di espropriazione - N.	Decreto Presidenziale di liquidazione indennità - Data	Gazzetta Ufficiale - N.	Gazzetta Ufficiale - Data	Decreto Ministeriale liquidazione interessi - Data 25-1-59 - N.	Registrazione alla Corte dei conti - Data	Reg. Agr. - N	Reg. Agr. - foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) L.	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) L.	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania													
1	ADDARIO CHIECO Giulio fu Francesco	27-12-52	3440	2- 3-54	122	29- 5-54	5603/3507	9- 3-59	5	30	1.510.000	25.000	Banco Napoli - Sede Bari	Bari
2	ALBEROTANZA Angela di Vito	27-12-52	3439	14- 9-54	281	7-12-54	5604/3508	9- 3-59	5	31	2.330.000	115.000	Id. Id.	Id.
3	ARNO' Giambattista fu Annibale	27-12-52	3442	14- 9-54	286	14-12-54	5605/3509	9- 3-59	5	32	1.565.000	70.000	Id. Id.	Id.
4	BALSAMO Rosa fu Luigi . . .	27-12-52	3443	21- 6-55	213	15- 9-55	5606/3510	9- 3-59	5	33	705.000	70.000	Id. Id.	Id.
5	CANNONE Giuseppe e Giovanni fu Nicola	27-12-52	3451	29- 5-54	199	31- 8-54	5607/3511	9- 3-59	5	34	5.775.000	295.000	Id. Id.	Id.
6	CURATO Caterina fu Baldassarre	27-12-52	3454	7- 5-54	193	24- 8-54	5608/3512	9- 3-59	5	35	840.000	45.000	Id. Id.	Id.
7	DI MISCIO Francesco di Gerardo	27-12-52	3463	27-12-53	73	30- 3-54	5609/3513	9- 3-59	5	36	1.455.000	25.000	Id. Id.	Id.
8	DI MISCIO Gerardo di Gerardo	27-12-52	3464	27-12-53	73	30- 3-54	5610/3514	9- 3-59	5	37	1.465.000	25.000	Id. Id.	Id.
9	DI MISCIO Nicola di Gerardo	27-12-52	3465	27-12-53	73	30- 3-54	5611/3515	9- 3-59	5	38	1.510.000	25.000	Id. Id.	Id.
10	DURANTE Rosa fu Francesco .	27-12-52	3466	29- 5-54	200	1- 9-54	5612/3516	9- 3-59	5	39	4.590.000	200.000	Id. Id.	Id.
11	GIOIA Vito fu Nicola (eredi) .	27-12-52	3470	29- 5-54	200	1- 9-54	5613/3517	9- 3-59	5	40	8.370.000	1.350.000	Id. Id.	Id.
12	GIOIA Vito fu Nicola (eredi) .	27-12-57	3471	29- 5-54	200	1- 9-54	5614/3518	9- 3-59	5	41	10.640.000	1.730.000	Id. Id.	Id.
13	GIURALONGO Tommaso fu Pietro	27-12-52	3472	7- 5-54	195	26- 8-54	5615/3519	9- 3-59	5	42	6.140.000	315.000	Id. Id.	Id.
14	MAGGIPINTO Francesco fu Francesco	27-12-52	3475	9-11-55	19	24- 1-56	5616/3520	9- 3-59	5	43	625.000	65.000	Id. Id.	Id.
15	MASSELLI Salvatore fu Giandomenico	18-12-52	3432	14- 9-54	287	15-12-54	5617/3521	9- 3-59	5	47	16.440.000	890.000	Id. Id.	Id.
16	PALIERI Costanza e Lavinia fu Consalvo in parti uguali	18-12-52	3435	11- 4-55	153	6- 7-55	5618/3522	9- 3-59	5	44	690.000	50.000	Id. Id.	Id.
17	PASANISI Luigi fu Aurelio . .	18-12-52	3437	14- 9-54	286	14-12-54	5619/3523	9- 3-59	5	45	8.500.000	540.000	Id. Id.	Id.
18	PASQUALE Maria Nicola fu Michele	18-12-52	3438	14- 9-54	287	15-12-54	5620/3524	9- 3-59	5	46	1.120.000	45.000	Id. Id.	Id.
19	SOCIETA' ELETTRICA PER BONIFICHE ED IRRIGAZIONI, con sede in Napoli	27-12-52	3767	17- 5-55	172	28- 8-55	5621/3525	9- 3-59	5	48	10.850.203 compresa quota in contanti	2.095.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 21 marzo 1959

Visto, p il *Ministro* SCARANTINO

(1717)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione al Laboratorio provinciale di Trieste ad eseguire analisi di acque minerali

Con decreto del Ministero della sanità n. 690 del 12 marzo 1959, il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali sia per la parte chimica e chimico-fisica che per la parte batteriologica.

(1953)

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale denominata « Allodola »

Con decreto n 688 del 2 marzo 1959, la Società a responsabilità limitata « Sorgente Allodola », con sede legale in Arezzo, corso Italia n 163, è autorizzata a continuare lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale naturale bicarbonato calcico magnesiaca alcalino terrosa denominata « Allodola » che sgorga in località Ponticino nel territorio del comune di Laterina

L'acqua minerale verrà imbottigliata in bottiglie di vetro verde tipo Vichy, della capacità di due litri, litri uno e mezzo litro, contrassegnate da etichette rettangolari stampate su fondo bianco delle dimensioni di cm 20 x cm. 12, divise in tre riquadri delimitati da una cornice rossa

Il riquadro centrale è delimitato nella sezione superiore da uno spazio semicircolare sul quale, a disegno nero è tracciato un paesaggio costituito a sinistra da rocce da cui sgorga una sorgente ed a destra una pianura con uno sfondo di montagne, nel mezzo, in primo piano, un'allodola portante nel becco un nastro con la scritta « Salus suprema lex est ».

Nel centro, subito al disotto dell'allodola, vi è una formella quadrata con impressa una maschera che versa in una conchiglia situata, a piombo ad essa, sul bordo inferiore dell'etichetta

Dall'alto in basso si legge « Acqua minerale naturale (in rosso) Antica Sorgente (in nero) Allodola (in rosso) Ponticino (Arezzo) in nero. Bicarbonato calcico magnesiaca gassosa naturale (in nero) » Nel riquadro di sinistra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua minerale, secondo l'analisi eseguita il 15 settembre 1956 dal prof Camillo Porlezza, direttore dell'Istituto di chimica generale dell Università di Pisa ed il giudizio di purezza batteriologica formulato nel marzo 1956 dal prof Giuseppe Mazzetti, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Firenze

Nel riquadro di destra è riportato lo studio clinico dell acqua minerale eseguita dal prof Tronchetti, direttore dell Istituto di patologia medica e metodologica clinica dell Università di Pisa nell'ottobre 1956, e in basso sono riprodotte le caratteristiche farmacologiche rilevate dal prof Niccolini, direttore dell Istituto di farmacologia dell Università di Pisa nel settembre 1956

In fondo sono riprodotti gli estremi del presente decreto.

(1954)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 10 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,605	620,55	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60
$ Can.	643,75	643,50	643,50	643,625	643 —	643,25	643,625	643,25	643,25	643,50
Fr Sv.	143,67	143,67	143,65	143,655	143,67	143,67	143,66	143,70	143,67	143,67
Kr D.	90,18	90,20	90,20	90,1925	90,15	90,19	90,195	90,20	90,19	90,20
Kr. N.	87,24	87,20	87,25	87,28	87,25	87,25	87,26	87,25	87,24	87,26
Kr. Sv.	119,99	119,98	120 —	119,99	119,99	119,99	119,99	120 —	120 —	120 —
Fol	164,51	164,51	164,52	164,50	164,51	164,51	164,495	144,50	164,51	164,50
Fr B.	12,43	12,435	12,43625	12,4325	12,43	12,43	12,4325	12,42	12,43	12,4325
Fr Fr.	126,58	126,58	126,60	126,585	126,59	126,59	126,585	126,60	126,59	126,58
Lst.	1747,35	1747,60	1747,60	1747,725	1747,55	1747,55	1747,70	1647,50	1747,50	1747,75
Dm occ.	148,44	148,45	148,43	148,435	148,45	148,45	148,44	148,45	148,44	148,44
Scell. Austr.	23,99	23,99	23,995	23,995	23,99	23,99	23,993	23,97	23,99	23,995

Media dei titoli del 10 aprile 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	73,50
Id 3,50 % 1902	72,35
Id 5 % 1935	101,825
Redimibile 3,50 % 1934	91,275
Id 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,275
Id 5 % 1936	99,00
Id 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,65
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,375
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	643,625
1 Franco svizzero	143,657
1 Corona danese	90,194
1 Corona norvegese	87,26
1 Corona svedese	119,99
1 Fiorino olandese	164,497
1 Franco belga	12,432
100 Franchi francesi	126,585
1 Lira sterlina	1747,712
1 Marco germanico	148,437
1 Scellino austriaco	23,994

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Esito di ricorso

IL PRESIDENTE

Visto il decreto in data 14 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 57, del 7 marzo 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 4 maggio 1957, e ne sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei;

Visto il ricorso in data 9 marzo 1959, con il quale il candidato dott. De Quattro Giuseppe, collocato al 33° posto della graduatoria di merito ed al 4° posto della graduatoria degli idonei del concorso predetto, chiede che, a norma dell'art. 16 del decreto con il quale è stato indetto il concorso, venga modificato nei suoi confronti l'ordine di precedenza di detta graduatoria ed all'uopo deduce:

1) erronea valutazione da parte della Commissione giudicatrice di qualcuno dei titoli da lui posseduti e, più specificamente, di quello relativo al concorso di accesso alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria;

2) erronea applicazione, nella formazione della graduatoria dei vincitori, delle disposizioni degli articoli 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 e 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 sulla riserva dei posti in favore degli ex combattenti risultati idonei;

Visti gli atti;

Visto l'art. 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Sentito il Consiglio di Presidenza;

Considerato quanto al primo motivo, che, in sede di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai singoli candidati, la Commissione giudicatrice ebbe a stabilire (verbale 21 marzo 1958) non doversi ritenere titolo valutabile il concorso di ingresso nella carriera cui ciascun candidato apparteneva alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso a vice referendario e che, pertanto, legittimamente nessun punteggio — e non un punteggio inferiore al dovuto — è stato attribuito a favore del De Quattro, in relazione al concorso da lui superato per accedere alla carriera direttiva del Ministero delle finanze, alla quale, appunto, egli apparteneva all'atto della presentazione della domanda di concorso;

Considerato che, invece, doveva essere, come venne, a favore del De Quattro riconosciuto valutabile il resultato positivo da lui conseguito in altro concorso per l'immissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina;

Considerato che, però, nel procedere alla relativa valutazione, secondo i criteri prestabiliti, la Commissione giudicatrice attribuì a tale titolo il punteggio di 1,500 nel supposto che il concorso superato dal De Quattro fosse non già, siccome è certo fu, un concorso per esami ma un concorso per titoli, siccome la Commissione ebbe, in difetto di espressa certificazione, a presumerlo;

Ritenuto che dall'essere stato il concorso anzidetto qualificato per titoli, anziché per esami, derivò l'attribuzione al De Quattro del punteggio di 1,500, anziché di quello, che gli sarebbe spettato, di 2;

Ritenuto, pertanto, che, emendato siffatto errore, il resultato della valutazione complessiva dei titoli del De Quattro ascende a punti 31,50 che ragguagliati a decimi, corrispondono a punti 6,200 e portano la votazione globale spettantegli (valutazione titoli + valutazione prove scritte + valutazione prova orale: 6,200 + 7 + 7) a punti 20,200, invece che a punti 20,100 in precedenza attribuitigli;

Considerato, quanto al secondo motivo, che, se pure la questione sollevata dal De Quattro, in ordine alla applicazione della riserva dei posti in favore degli ex combattenti, involgesse, mentre non sembra involgere, questioni relative alla semplice precedenza dei concorrenti, per attenere, invece, alle modalità di conferimento dei posti messi a concorso, i rilievi in proposito sollevati dal De Quattro si spunterebbero contro il bando, ossia contro la legge del concorso, che tale riserva espressamente prevedeva, in armonia, del resto, con le disposizioni in vigore;

Accoglie:

per quanto di ragione, il ricorso prodotto dal candidato dottor De Quattro Giuseppe, avverso il decreto 14 febbraio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 4 maggio 1957, e ne sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei, per lo effetto, dichiara che, spettando ad esso De Quattro, come chiarito in parte motiva, la votazione complessiva di punti 20,200, egli debba prender posto nella graduatoria di merito ed in quella degli idonei del concorso predetto — di cui rispettivamente agli articoli 1 e 3 del citato decreto 14 febbraio 1959 — dopo il candidato Serafini Raffaele e prima del candidato Cribari Francesco.

Roma, addì 9 aprile 1959

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1959
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 286. — MASSIMO

(2071)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a millesettecento posti di ufficiale dell'albo nazionale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 20 ottobre 1953, n. 1234;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, contenente variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 656 sopra citato in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a posti di ufficiale presso gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso - Ripartizione posti

E' bandito un concorso per titoli ed esami a numero millesettecento posti di ufficiale presso gli Uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, conferibili nelle seguenti Regioni:

Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia - Veneto - Trentino e Alto Adige - Friuli - Venezia Giulia - Liguria - Emilia e Romagna - Toscana - Sardegna.

Un quarto dei suddetti posti, e precisamente quattrocentoventicinque è riservato, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, ai coadiutori o reggenti di agenzia, gra gerenti e supplenti con contratto a tempo indeterminato presso ricevitorie classificate agenzie, di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, i quali dal 1° ottobre 1952 abbiano prestato servizio anche non continuativo come coadiutore o reggente di Agenzia per almeno tre anni.

Cinquanta dei posti indicati al primo comma, inoltre, sono riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e del decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1956, n 1507, ai candidati che, oltre a superare le prove obbligatorie, avranno sostenuto con esito positivo la prova facoltativa di tedesco

I posti riservati di cui ai precedenti secondo e terzo comma che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art 2

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso, è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado

Per i candidati, aventi diritto alla riserva di posti di cui al secondo comma del precedente art. 1, si prescinde dal titolo di studio.

Art. 3.

Limiti di età

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32

Detto limite è elevato:

ad anni 37 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per quest'ultimo limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

ad anni 39 per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa

Il suddetto limite è, inoltre, elevato di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni

Il limite massimo di età è inoltre elevato·

ad anni 40

a) per coloro che abbiano prestato comunque servizio presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie,

b) per gli ex titolari, gerenti e supplenti di ricevitoria, i quali dopo il 1° luglio 1941 e anteriormente al 1° ottobre 1952, abbiano prestato, per almeno due anni, complessivamente effettivo e lodevole servizio quale titolare, gerente o supplente di ricevitoria Tale limite è ulteriormente elevato a favore del predetto personale, di tanti anni di servizio quanti sono quelli prestati nel periodo considerato oltre i quattro anni, in ogni caso il limite massimo non può superare i quarantacinque anni

Tale beneficio si applica anche al personale non in servizio al 26 marzo 1958, data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n 120 purchè non cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni

Per gli aumenti dei detti limiti di età è considerato equiparato al servizio di ufficiale, per non più di 10 anni, il servizio di ruolo in qualunque tempo prestato alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal quale non si sia cessato per motivi disciplinari, e per il quale non sia dovuta la pensione,

c) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età

1) nei confronti degli aspiranti che hanno diritto alla riserva di posti di cui al secondo comma del precente articolo 1;

2) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano impiegati civili di ruolo organico, aggiunto o transitorio nelle Amministrazioni dello Stato,

3) nei confronti dei ricevitori e dei portalettere effettivi,

4) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo dello Stato 13 maggio 1947, n 700, e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art 2 comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione Non possono, altresì, partecipare a norma dell'art 128 comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 1, indirizzate al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Servizio II - Divisione III, Ufficio concorsi - Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Alla domanda dovrà essere allegato sotto pena di esclusione, un certificato di studio, rilasciato dalla competente autorità scolastica su carta da bollo da L 100, con l'indicazione della votazione riportata nel conseguimento del titolo stesso

Dovranno, inoltre, essere allegati alla domanda gli altri eventuali documenti in competente carta da bollo, relativi ai titoli di merito di cui al successivo art 8

Gli aventi diritto alla riserva di posti di cui al secondo comma del precedente art 1, non sono tenuti a presentare il certificato di studio, ma dovranno allegare alla domanda un certificato di servizio, redatto su carta da bollo da L 100, rilasciato dalle Direzioni provinciali da cui il concorrente dipende o dalla quale dipendeva allorquando è cessato dal servizio, con l'indicazione del periodo o dei periodi di servizio prestati

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta),

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio,

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura,

f) il certificato di studio che viene allegato alla domanda,

g) gli eventuali titoli di cui al precedente comma terzo, che vengono altresì allegati alla domanda per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice,

h) il certificato di servizio per i candidati di cui all'articolo 1, comma secondo,

i) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari,

l) l'Amministrazione statale, dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego,

m) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso,

n) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza delle regioni indicate nell'art. 1 del presente decreto,

o) l'eventuale richiesta di sostenere le prove facoltative di lingue estere specificandone quali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell ufficio presso il quale prestano servizio

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o prestino comunque servizio presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche o ricevitorie dovranno presentare o fare pervenire la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendono

Le Direzioni, o i Servizi dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all atto della presentazione o del ricevimento, le inoltreranno subito al Servizio II - Divisione III - Ufficio concorsi, Roma - corredandole dello stato di servizio, sul quale dovranno esprimere il proprio motivato parere circa l'ammissione al concorso L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazioni ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzi non tempestivamente comunicate.

Art 5.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 9.

Art 6.

Ammissione al concorso e diario di esami

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima delle prove stesse

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all inizio di ciascuna prova di esame la carta di identità o la tessera postale di riconoscimento, per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art 7

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva dell Amministrazione delle poste e telecomunicazioni con la qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti fra gli impiegati della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a direttore di sezione

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per l'espletamento delle prove pratiche e di quelle orali facoltative

Avrà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe

Art 8.

Programma - Votazione - Valutazione titoli

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova orale, di due prove pratiche in base al programma annesso al presente decreto (allegato 2)

Le prove facoltative, di cui al predetto allegato, consisteranno in un solo esame orale

Saranno ammessi alla prova orale e alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nelle prove facoltative il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi Tale punteggio nel computo della votazione complessiva verrà calcolato nella misura di un decimo del suo valore

Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione.

I titoli valutabili sono quelli attinenti:

1) ai servizi prestati con qualsiasi qualifica presso gli uffici locali, le agenzie, le ricevitorie,

2) al punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto,

3) ad altri titoli di studio eventualmente posseduti;

4) ai servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso le Amministrazioni dello Stato con mansioni di concetto ed esecutive,

5) all'idoneità conseguita nei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto o esecutive nelle Amministrazioni statali.

La Commissione disporrà al riguardo, complessivamente di cinque punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale, dalla media dei punti riportati nelle prove pratiche, dal punto conseguito per i titoli prodotti a corredo della domanda e dai decimi dei voti riportati nelle prove facoltative.

Art 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e quelle pratiche, saranno invitati con lettera raccomandata a far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio II - Divisione III - Ufficio concorsi, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza o precedenza di cui alle seguenti lettere

a) i coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra,

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L 100,

c) i decorati di medaglie al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione,

d) i reduci della prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche la prescritta attestazione di prigionia su carta da bollo da L. 100,

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L 100, del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede,

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno provare il riconoscimento della loro qualifica, mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede

I profughi dall Eritrea, dalla Libia, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana,

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente

rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all art. 5 della legge 3 giugno 1950, n 375,

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, produrranno:

gli orfani di guerra, un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

i figli degli invalidi, uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), intestato al nome del padre ovvero un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

gli altri: un certificato delle rispettive Associazioni nazionali,

i) concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dovranno produrre copia in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio,

l) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonche la data d inizio e la durata e la natura del servizio stesso,

m) il personale degli uffici locali, agenzie, ricevitorie, dovra produrre un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla Direzione provinciale, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali e di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti

Tutti i candidati, compresi quelli che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alla lettera *g*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art 10

Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Decretazione dei vincitori

La Commissione esaminatrice di cui al precedente art 7 formerà la graduatoria degli idonei secondo l ordine dei punti della votazione complessiva A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al comma quarto e quinto dell articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

I posti del concorso saranno assegnati secondo l ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserva di posti (ex combattenti, invalidi, ecc) nei limiti previsti dai comma primo e secondo dell'articolo 5 del citato testo unico

La suddetta graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l'ammissione all impiego da pubblicarsi nel *Bollettino* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Art 11

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonche quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e telecomunicazioni - Servizio II - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia notarile su carta da bollo (L. 200 per ogni foglio),

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita). Se il candidato è nato all estero tale documento dovrà essere rilasciato dall ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato, nato all'estero, dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

4) certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero, per coloro che non abbiano raggiunto l età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200,

6) certificato medico, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici

Nel caso che l aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all impiego

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, e contenere, oltre al una esatta descrizione della natura, del grado di invalidità nonche delle condizioni attuali risultanti dall esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario,

7) copia aggiornata in bollo da L 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato gia prodotto quale titolo preferenziale)

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti

a) copia del foglio matricolare in bollo da L 200, rilasciato dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva o siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengono a classi gia alle armi, ma non siano ancora incorporati perche ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna,

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dalla Commissione di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalla Commissione di leva,

c) certificato di iscrizione alle liste di leva rilasciato dal sindaco, per coloro che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo

I documenti indicati nei numeri 3) 4) 5) 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all ultimo comma dell art 12

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 12.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 11 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *i*) del precedente art. 9, ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2) 3) 4) 5) e 6) del precedente art. 11, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compreso la domanda di ammissione dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di 6 mesi prorogabile sino ad un anno, con la qualifica di ufficiale e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

La nomina ad ufficiale diverrà definitiva se la prova avrà avuto esito favorevole; in caso contrario il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, nella sede loro assegnata, decadranno dalla nomina e i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

I vincitori non potranno conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di assunzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1959

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1959
Registro n. 14 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 133. — VENTURA SIGNORETTI

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prove scritte*:

1) Tema di cultura generale;

2) Saggio di aritmetica sul seguente programma: Nomenclatura decimale Prime operazioni Divisibilità dei numeri Numeri primi Massimo comun divisore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali Principali operazioni su di esse Sistema metrico decimale Numeri complessi Rapporti e proporzioni Media aritmetica Regola di sconto.

B) *Prove pratiche*:

1) Telegrafo Morse, saggio pratico di trasmissione e di ricevimento (a zona ovvero ad udito, a scelta dei candidati) di tre telegrammi di quindici parole ciascuno in linguaggio chiaro, nel tempo massimo di sette minuti, sia per la trasmissione che per il ricevimento, avvertendo che la velocità della trasmissione è di ottanta caratteri al minuto;

2) Dattilografia copiatura con la macchina da scrivere (Olivetti), nel tempo di 10 minuti, di un brano stampato o dattilografato alla velocità di almeno centoventicinque battute al minuto.

Nello stabilire la votazione si terrà conto del tempo impiegato, degli errori commessi e della maggiore velocità.

C) *Prova orale*:

Oltre al programma di aritmetica di cui alla prova scritta:

a) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

b) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

c) nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati;

d) nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

e) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

D) *Prove orali facoltative*:

Lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Breve conversazione con lettura e traduzione immediata senza vocabolario, di un brano nella lingua prescelta dal candidato.

Roma, addì 3 marzo 1959

Il Ministro: SPATARO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Servizio II Divisione III Ufficio concorsi
ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di .) il domiciliato a . (provincia di .) via . . n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esame a 1700 posti di ufficiale presso gli Uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data di cui allega alla presente un certificato con l'indicazione dei voti riportati (4);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di presso il quale è stato assunto il (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice;

l) chiede inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di

Data . . . .

Firma (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3, del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, con-

dono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 del bando dovranno sostituire o aggiungere a tale dichiarazione «di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma secondo del bando, come risulta dall'allegato certificato di servizio»,

(5) Secondo i casi· di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(1709)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami a un posto di vice attuario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1958, registro n 23 Tesoro, foglio n 208, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a un posto di vice attuario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Decreta·

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami a un posto di vice attuario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto Ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente·
Pantaleo dott. Mario, consigliere della Corte dei conti

Membri:
Ottaviani prof Giuseppe, ordinario presso la Facoltà di scienze statistiche ed attuariali dell'Università di Roma,
D'Avanzo prof Walter, libero docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma,
Vitiello dott Vittorio, ispettore generale del Ministero del tesoro,
Rovero dott Vincenzo, attuario capo degli Istituti di previdenza

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonino Vitaliti, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 16 marzo 1959

Il Ministro TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 302

(2052)

PREFETTURA DI CUNEO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n 52558 in data 28 novembre 1958, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1957,

Vista la lettera del 25 marzo 1959, con la quale il professore dott Emilio Zilocchi, primario chirurgo dell'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo, si dichiara impossibilitato ad espletare l'incarico di componente l'anzidetta Commissione,

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta

Il prof dott. Luigi Mollo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Savigliano, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Cuneo, addì 31 marzo 1959

Il prefetto LORÉ

(2028)

PREFETTURA DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n 678 del 15 gennaio 1959, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1958,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati,

Decreta.

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente
But comm. dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti·
Martinolli prof dott. Aldo, direttore della Maternità provinciale di Verona;
Pomini prof dott Francesco, docente in ostetricia;
De Marco dott Sergio medico provinciale,
Pospisek Laura, ostetrica condotta

Segretario
Janiri dott Guido, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Verona

Verona, addì 24 marzo 1959

Il prefetto· CASO

(2026)

PETTINARI UMBERTO *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.